

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 3 settembre 2007 (Procedimento R 670/2007-2) relativa alla registrazione del segno denominativo NEW LOOK come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La New Look Ltd viene condannata alle spese.

(¹) GU C 37 del 9.2.2008.

Sentenza del Tribunale di primo grado 4 dicembre 2008 — People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio

(Causa T-284/08) (¹)

(Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone e entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Diritti della difesa — Sindacato giurisdizionale)

(2009/C 19/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: People's Mojahedin Organization of Iran (Auvers sur Oise, Francia) (rappresentanti: inizialmente J.-P. Spitzer, avvocato, e D. Vaughan, QC, poi J.-P. Spitzer, D. Vaughan, e M.E. Demetriou, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente G.J. Van Hegleson, M. Bishop e E. Finnegan, poi M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A. L. During, agenti) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Aalto e S. Boelaert, agenti)

Oggetto

Domanda d'annullamento della decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l'art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche,

contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21) nella parte in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

- 1) La decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l'art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE è annullata nella parte in cui riguarda la People's Mojahedin Organization of Iran.
- 2) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese della People's Mojahedin Organization of Iran.
- 3) La Repubblica francese e la Commissione sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 236 del 13.9.2008.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 ottobre 2008 — SC Gerovital Cosmetics/UAMI — SC Farmec (GEROVITAL H3 Prof. Dr. A. Aslan)

(Causa T-163/07) (¹)

(Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire)

(2009/C 19/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SC Gerovital Cosmetics SA (Ilfov County, Romania) (rappresentante: avv. D. Boștină)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, in qualità di agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: SC Farmec SA (Cluj Napoca, Romania) (rappresentanti: avv.ti G. Turcu e M. Rosu)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 27 febbraio 2007 (procedimento R-271/2006-2) relativo ad un procedimento di dichiarazione di nullità fra la SC Farmec SA e la SC Gerovital Cosmetics SA.

Dispositivo

- 1) *Non occorre statuire sul ricorso.*
- 2) *La SC Gerovital Cosmetics SA e la SC Farmec SA sono condannate a sopportare ognuna le proprie spese e metà delle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).*

(¹) GU C 183 del 4.8.2007.

Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — Evropaiki Dynamiki/BEI

(Causa T-461/08)

(2009/C 19/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e P. Katsimani)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Banca europea per gli investimenti che respinge l'offerta sottoposta dalla ricorrente e aggiudica l'appalto ad un altro offerente;
- ordinare alla Banca europea degli investimenti di risarcire il danno subito dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto di cui trattasi, per un importo pari a EUR 1 940 000;
- condannare la Banca europea per gli investimenti al pagamento delle spese giudiziarie nonché degli altri costi sostenuti dalla ricorrente in relazione al presente procedimento, anche in caso di rigetto del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, proposto ai sensi degli artt. 230 CE e 235 CE, la ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti 26 luglio 2008, recante rigetto dell'offerta che la ricorrente ha presentato nell'ambito della gara d'appalto «BEI — Assistenza alla manutenzione, al supporto e allo sviluppo del sistema» Loans front Office «(SERAPIS) presso la Banca europea per gli investimenti» (GU 2007/S 176-215155) e dall'altro, il risarcimento del danno.

La ricorrente sostiene che l'esito del procedimento di aggiudicazione non le è stato comunicato e che è venuta a conoscenza della pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione nella Gazzetta ufficiale (¹) del 26 luglio 2008 soltanto incidentalmente. Essa deduce che la decisione impugnata è stata adottata dalla convenuta in violazione dei principi della trasparenza e della parità di trattamento, nonché delle disposizioni rilevanti della guida della BEI sui pubblici appalti e del diritto comunitario in materia di pubblici appalti. La ricorrente afferma inoltre che la convenuta, non avendole notificato la sua decisione di aggiudicazione, non avendo motivato sufficientemente la sua decisione di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente, avendo fissato criteri che si traducono in una disparità di trattamento, avendo confuso criteri di selezione e criteri di aggiudicazione, avendo utilizzato una formula di valutazione discriminatoria in un rapporto di 75 %/25 %, ha omesso di assicurare una concorrenza non falsata per via di ripetute violazioni degli obblighi di trasparenza e di parità di trattamento.

Inoltre, per il caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che la convenuta abbia violato il diritto comunitario in materia di pubblici appalti e/o i principi della trasparenza giuridica e della parità di trattamento, la ricorrente chiede alla BEI un indennizzo pecuniario pari al 50 % della somma di EUR 3 880 000 (EUR 1 940 000), corrispondente all'utile lordo stimato che la ricorrente avrebbe percepito nell'ambito del citato procedimento di pubblico appalto qualora le fosse stato aggiudicato l'appalto.

La ricorrente chiede poi al Tribunale di condannare la convenuta alle spese giudiziarie da essa sostenute anche in caso di rigetto del ricorso, ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, in quanto considera che siano stati l'insufficiente valutazione dell'offerta della ricorrente da parte della convenuta, nonché il difetto di motivazione e il fatto di non essere stata informata in tempo utile dei rispettivi meriti dell'offerente aggiudicatario, ad obbligarla obbligata ad agire in giudizio dinanzi a codesto giudice.

(¹) GU 2008/S 144-192307.

Ricorso proposto l'11 novembre 2008 — Giordano Enterprises/UAMI — José Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO)

(Causa T-483/08)

(2009/C 19/58)

Lingua del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Giordano Enterprises Ltd (Jalan Merdeka, Malesia) (rappresentante: avv. M. Nentwig)